

**COMUNE DI POGNANO**  
PROVINCIA DI BERGAMO



**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA  
VIDEOSORVEGLIANZA NEL COMUNE DI POGNANO**

Approvato con Delibera Consiglio Comunale n. 11 del 25 Marzo 2008

## INDICE

### CAPO I - PRINCIPI GENERALI

#### \_\_PREMESSE

\_\_Articolo 1 - Finalità e definizioni

\_\_Articolo 2 - Ambito di applicazione

\_\_Articolo 3 - Trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali dell'impianto di videosorveglianza

### CAPO II - OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

\_\_Articolo 4 - Notificazione

\_\_Articolo 5 - Responsabile

### CAPO III - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

#### *Sezione I - RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI*

\_\_Articolo 6 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

\_\_Articolo 7 - Obblighi degli operatori

\_\_Articolo 8 - Accertamenti di illeciti e indagini di Autorità Giudiziarie o di Polizia

\_\_Articolo 9 - Informazioni rese al momento della raccolta

#### *Sezione II - DIRITTI DELL'INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DEI DATI*

\_\_Articolo 10 - Diritti dell'interessato

#### *Sezione III - SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI, LIMITI ALLA UTILIZZABILITÀ DEI DATI E RISARCIMENTO DEI DANNI*

\_\_Articolo 11 - Sicurezza dei dati

\_\_Articolo 12 - Cessazione del trattamento dei dati

\_\_Articolo 13 - Limiti alla utilizzabilità di dati personali

\_\_Articolo 14 - Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

#### *Sezione IV - COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI*

\_\_Articolo 15 - Comunicazione

### CAPO IV - TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

\_\_Articolo 16 - Tutela

### CAPO V - MODIFICHE

\_\_Articolo 17 - Modifiche regolamentari

## **CAPO I -PRINCIPI GENERALI-**

### **\_\_PREMESSE**

Il Comune di Pognano, nell'attuare una politica di prevenzione, sicurezza per i cittadini ed un miglior controllo delle aree soggette a fenomeni di devianza, bullismo ed atti vandalici contro la pubblica proprietà, ha provveduto ad installare un sistema di videosorveglianza del territorio comunale.

Il sistema verrà utilizzato, quale mezzo strategico in ausilio alla Polizia Locale, per il monitoraggio e la registrazione, anche in ore notturne, di atti illeciti, vandalismi ed eventi che si perpetrassero a danno della proprietà pubblica e della sicurezza dei cittadini, nel rispetto di quanto precisato dal Garante, che con il provvedimento del 29 Aprile 2004 ha inteso aggiornare ed integrare il precedente disposto per conformare al Codice i trattamenti di dati personali mediante videosorveglianza.

Nello stesso provvedimento si richiamano taluni principi e si illustrano le prescrizioni alle quali devono attenersi tutti i sistemi di videosorveglianza a salvaguardia delle garanzie per i cittadini in materia di protezione dei dati personali.

L'idonea tutela dei diritti dei singoli non pregiudica l'adozione di misure efficaci per garantire la sicurezza dei cittadini e l'accertamento di illeciti, nel normale svolgimento di funzioni istituzionali, in particolare nella difesa del bene pubblico e della sicurezza per i cittadini.

I sistemi di videosorveglianza, quindi, gestiti nell'ambito delle norme e nel rispetto della privacy, non possono ledere la libertà di circolazione né creare ingerenze od utilizzare rilevazioni invadenti ed oppressive nei riguardi dei cittadini.

### **\_\_Articolo 1: Finalità e definizioni**

1) Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di un impianto di videosorveglianza nel territorio urbano, gestito ed impiegato dal Comune di Pognano, Servizio di Polizia Locale, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza ed all'identità personale. Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento.

2) Per tutto quanto non è dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia a quanto disposto dal Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

3) Ai fini del presente regolamento si intende:

a) per "banca di dati", il complesso di dati personali, formatosi presso la sala di controllo, e trattato esclusivamente mediante riprese televisive che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto;

b) per il "trattamento", tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l'ausilio dei mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati;

c) per "dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, Ente o associazione, identificati o identificabili, anche direttamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;

- d) per "titolare", l'Ente Comune di Pognano, nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
- e) per "Responsabile", la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali;
- f) per "interessato", la persona fisica, la persona giuridica, l'Ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;
- g) per "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- h) per "diffusione", il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- i) per "dato anonimo", il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- j) per "blocco", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

## **Articolo 2: Ambito di applicazione**

- 1) Il presente regolamento disciplina il trattamento di dati personali, realizzato mediante l'impianto di videosorveglianza, attivato nel territorio urbano del Comune di Pognano e collegato alla sala di controllo.

## **Articolo 3: Trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali dell'impianto di videosorveglianza**

- 1) Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell'attivazione di un impianto di telecontrollo e di videosorveglianza.
- 2) Le finalità istituzionali del suddetto impianto, sono del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune di Pognano, in particolare dal D.L.vo 18 agosto 2000, n.267, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, dalla legge sull'ordinamento della Polizia Locale 7 marzo 1986, n. 65, dalla Legge Regionale del 14.04.2003 n. 3 nonché dallo Statuto Comunale e dai Regolamenti comunali vigenti,
- 3) Il sistema di videosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese televisive e che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interessano i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell'area interessata.

## **CAPO II -OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO-**

### **Articolo 4:Notificazione**

Il Comune di Pognano, nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali, rientrante nel campo di applicazione del presente Regolamento, adempie agli obblighi di notificazione preventiva al Garante per la protezione dei dati personali, qualora ne ricorrano i presupposti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 37 e 38 del Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con Decreto Legislativo 30/6/2003, n. 196.

### **Articolo 5: Responsabile**

- 1) Il Responsabile del servizio di Polizia Locale in servizio, è designato quale Responsabile del trattamento dei dati personali rilevati, ai sensi per gli effetti dell'art. 1, comma 3, lett. e), che assume tutti gli atti e le disposizioni necessarie al fine di rendere operative le disposizioni qui riportate. E' consentito il ricorso alla delega scritta di funzioni da parte del designato, previa

approvazione del Sindaco.

2) Il Responsabile deve rispettare pienamente quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali, dalle leggi vigenti, ivi incluso il profilo della sicurezza, e dalle disposizioni del presente regolamento.

3) Il Responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e delle proprie istruzioni.

4) Egli custodisce le chiavi del sistema di accesso al server dove sono conservate le registrazioni nonché le parole chiave per l'utilizzo del sistema.

5) Copia delle chiavi del sistema di accesso al server sono custodite in busta sigillata in cassaforte in luogo stabilito dal Sindaco di concerto con il Responsabile del trattamento, a disposizione dell'incaricato dell'Amministrazione per la manutenzione degli edifici Comunali per evenienze improvvise e/o guasti elettrici e/o telefonici.

6) La visione delle registrazioni e lo spostamento della direzione di registrazione delle telecamere è consentito solamente al responsabile della gestione e del trattamento, agli incaricati addetti di cui al comma 1 ed al personale della Ditta che ha contratto di assistenza e manutenzione, in concerto con il Responsabile del trattamento.

7) Eventuali accessi di persone diverse da quelle indicate al comma 6, devono essere autorizzati, per iscritto dal Responsabile del Servizio, e registrate in apposito registro.

Successivamente il responsabile del servizio, provvederà immediatamente a cambiare il codice di accesso.

8) Il Responsabile della gestione e del trattamento impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti.

9) Nei locali ove è posizionato il sistema operativo, viene tenuto il registro degli accessi su cui saranno annotate, a cura del responsabile della gestione e del trattamento o dell'incaricato addetto al servizio, data, ora, i dati assunti, la motivazione e quant'altro ritenga di annotare, il tutto da lui sottoscritto.

10) Il Responsabile del trattamento dei dati e gli incaricati addetti, anche il personale esterno addetto alla manutenzione, sono responsabili della custodia, del mantenimento e dell'assoluta riservatezza delle password.

11) In caso di assenza prolungata (ferie, malattia ecc.) del Responsabile di cui sopra, sarà sua cura comunicare al delegato di cui al comma 1, il codice di apertura della cassaforte dove sono custodite le chiavi di accesso al sistema dati in suo possesso e l'incaricato stesso ne sarà responsabile per la custodia, tenuta del registro, conservazione e assoluta riservatezza; al rientro in servizio, il responsabile provvederà immediatamente al cambio del codice di apertura.

12) I compiti affidati al responsabile devono essere specificati per iscritto, in sede di designazione. Gli incaricati del materiale trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del titolare o del responsabile.

## **CAPO III -TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI-**

### *Sezione I: RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI*

#### **Articolo 6: Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali**

1) I dati personali oggetto di trattamento sono:

a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;

b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 3 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi, esatti e, se necessario, aggiornati;

c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;

d) conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al

soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito dal successivo comma 3;

e) trattati, con riferimento alla finalità dell'analisi dei flussi del traffico, di cui al precedente art. 3 comma 2, lett. d), con modalità volta a salvaguardare l'anonimato ed in ogni caso successivamente alla fase della raccolta, atteso che le immagini registrate possono contenere dati di carattere personale.

2) I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di telecontrollo e di videosorveglianza, installate in corrispondenza di incroci, piazze, parchi pubblici e immobili, del territorio urbano,.

3) Le telecamere di cui al precedente comma 2 consentono, tecnicamente, riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, o in bianco/nero in caso contrario. Inoltre le telecamere sono dotate di brandeggio (in verticale e in orizzontale), di zoom ottico e digitale, possono essere dotate di infrarosso e collegate ad un centro di gestione ed archiviazione di tipo digitale. Tali caratteristiche tecniche consentono un significativo grado di precisione e di dettaglio della ripresa. Il titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato di cui al suddetto art. 3. I segnali video delle unità di ripresa saranno raccolti da una stazione di monitoraggio e controllo presso la sala controllo dell'Ufficio di Polizia Locale.

In questa sede le immagini saranno visualizzate su monitor e registrate su un supporto magnetico.

L'impiego del sistema di videoregistrazione è necessario per ricostruire l'evento. Le immagini videoregistrate, tranne che nelle ipotesi di cui al successivo articolo 8, sono conservate per un periodo massimo di 7 giorni solari successivi all'evento in considerazione dei tempi di controllo delle immagini e conservate per un tempo non superiore a 7 (sette) giorni presso la sala C.E.D.

4) Successivamente ai 7 giorni solari le immagini sono cancellate automaticamente dal server. In relazione alle capacità di immagazzinamento delle immagini dei videoregistratori digitali, le immagini riprese in tempo reale distruggono quelle registrate, in tempo inferiore a quello citato.

## **Articolo 7: Obblighi degli operatori**

1) L'utilizzo del brandeggio da parte degli operatori e degli incaricati al trattamento dovrà essere conforme ai limiti indicati nel documento di cui al comma 2 del precedente articolo

2) L'utilizzo delle telecamere è consentito solo per il controllo di quanto si svolga nei luoghi pubblici mentre esso non è ammesso nelle proprietà private.

3) Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui al precedente articolo, solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 3 comma 2. e a seguito di regolare autorizzazione di volta in volta richiesta al Sindaco.

4) La mancata osservanza degli obblighi previsti al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

## **Articolo 8: Accertamenti di illeciti e indagini di Autorità Giudiziarie o di Polizia**

1) Ove dovessero essere rilevate immagini di fatti identificativi di ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica o della tutela ambientale e del patrimonio, l'incaricato od il Responsabile della videosorveglianza provvederà a darne immediata comunicazione agli organi competenti.

2) In tali casi, in deroga alla puntuale prescrizione delle modalità di ripresa di cui al precedente articolo 7, l'incaricato procederà alla registrazione delle stesse su supporti magnetici o informatici.

- 3) Alle informazioni raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere solo gli organi di Polizia e l'Autorità Giudiziaria.
- 4) L'apparato di videosorveglianza potrà essere utilizzato anche in relazione ad indagini di Autorità Giudiziaria, di organi di Polizia o di Polizia Locale.
- 5) Nel caso in cui gli organi di Polizia, nello svolgimento di loro indagini, necessitino di avere informazioni ad esse collegate che sono contenute nelle riprese effettuate, possono farne richiesta scritta e motivata indirizzata al Responsabile della gestione e del trattamento dei dati.

### **Articolo 9: Informazioni rese al momento della raccolta**

- 1) Il Comune di Pognano, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 13 del decreto legislativo 30/6/1993 n. 196, si obbliga ad affiggere un'adeguata segnaletica permanente, nelle strade e nelle piazze in cui sono posizionate le telecamere, su cui è riportata la seguente dicitura minima: " AREA VIDEOSORVEGLIATA La registrazione è effettuata dal comune di POGNANO per fini istituzionali -Art.13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg.n.196/2003)- ". La dicitura, per una maggiore informazione al cittadino, è modificabile o adattabile alle varie circostanze.
- 2) Il Comune di Pognano, nella persona del Responsabile nominato, si obbliga a comunicare alla comunità cittadina l'avvio del trattamento dei dati personali, con l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza, l'eventuale incremento dimensionale dell'impianto e l'eventuale successiva cessazione per qualsiasi causa del trattamento medesimo, ai sensi del successivo art. 11, con un anticipo di giorni dieci, mediante l'affissione di appositi manifesti informativi e/o altri mezzi di diffusione.

#### *Sezione: II DIRITTI DELL'INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DEI DATI*

### **Articolo 10: Diritti dell'interessato**

- 1) In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto:
  - a) di conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
  - b) di essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
  - c) di ottenere, a cura del Responsabile, senza ritardo e comunque non oltre 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta:
    - 1a) la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano anche se non ancora registrati e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta non può essere inoltrata dallo stesso soggetto se non trascorsi almeno novanta giorni dalla precedente istanza, fatta salva l'esistenza di giustificati motivi;
    - 2b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
    - 3c) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.
- 2) I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
- 3) Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.
- 5) Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al titolare o al responsabile anche mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica, che dovrà provvedere in merito entro e non oltre quindici giorni.

6) Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

### *Sezione III -SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI, LIMITI ALLA UTILIZZABILITA' DEI DATI E RISARCIMENTO DEI DANNI*

#### **Articolo 11: Sicurezza dei dati**

1) I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi ai sensi e per gli effetti del precedente art. 6, comma 3.

Alla sala controllo del Comando della Polizia Locale, dove sono custoditi i videoregistratori digitali, può accedere, oltre il Sindaco o suo delegato, solo ed esclusivamente il personale in servizio della Polizia Locale, debitamente istruito sull'utilizzo dell'impianto e debitamente incaricato ed autorizzato per iscritto dal Comandante della Polizia Locale o suo delegato, nella loro qualità di Responsabile del trattamento dei dati personali ad effettuare le operazioni del trattamento dei dati.

2) La sala di controllo è sistematicamente chiusa a chiave ed è ubicata nel Municipio e non accessibile al pubblico nella parte adibita al controllo.

3) L'utilizzo dei videoregistratori digitali impedisce di rimuovere il disco rigido su cui sono memorizzate le immagini.

4) Sono applicabili integralmente le misure minime di sicurezza previste dall'organizzazione dell'Ente in materia di sicurezza informatica.

#### **Articolo 12: Cessazione del trattamento dei dati**

1) In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento, i dati personali sono:

- a) distrutti;
- b) conservati per fini esclusivamente istituzionali dell'impianto attivato.

2) La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dal comma precedente lett. b) o di altre disposizioni di legge in materia di trattamento dei dati personali è priva di effetti. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla legge.

#### **Articolo 13: Limiti alla utilizzabilità di dati personali**

La materia è disciplinata dall'art. 14 del Codice in materia di protezione dei dati approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196.

#### **Articolo 14: Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali**

La materia è regolamentata per l'intero dall'art. 15 del Codice di cui al precedente articolo.

### *Sezione IV COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI*

#### **Articolo 15: Comunicazione**

1) La comunicazione dei dati personali da parte del Comune di Pognano a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa quando è prevista da una norma di legge o

regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e può essere iniziata

se è decorso il termine di cui all'art. 19 comma 2 del decreto legislativo 30/6/2003 n. 196.

2) Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza

dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità.

## **CAPO IV TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE**

### **Articolo 16: Tutela**

1) Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dagli artt. 100 e seguenti del decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196.

2) In sede amministrativa, il Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4-6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è il Responsabile del trattamento dei dati personali, così come individuato dal precedente art. 5.

## **CAPO V MODIFICHE**

### **Articolo 17: Modifiche regolamentari**

1) I contenuti del presente regolamento dovranno essere aggiornati nei casi di aggiornamento normativo in materia di trattamento dei dati personali. Gli eventuali atti normativi, atti amministrativi dell'Autorità di tutela della privacy o atti regolamentari generali del Consiglio Comunale dovranno essere immediatamente recepiti.

2) All'aggiornamento degli indirizzi vincolati provvederà la Giunta Comunale, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal vigente ordinamento delle autonomie locali.

3) Il presente atto è trasmesso al Garante per la protezione dei dati personali, sia a seguito della sua approvazione, sia a seguito dell'approvazione di suoi successivi ed eventuali aggiornamenti.